



**COMUNE DI ADRIA**

**REGOLAMENTO DI TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

Approvato con deliberazione consiliare n° 17 in data 20/04/2022

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Principi generali e finalità**

1. Il Comune di Adria, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
2. Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Adria promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.
4. Il Comune di Adria, con il supporto dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS ed in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, promuove programmi di formazione ed informazione rivolti alle scuole ed ai cittadini.

#### **Articolo 2 - Competenze del Sindaco**

1. Al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Comune, in base alla legge 281/91 ed alla legge regionale 60/93, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

#### **Articolo 3 - Ambito di applicazione ed esclusioni**

1. Le norme del presente regolamento, se non diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per cui sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino anche temporaneamente nel territorio comunale, ed in particolare:
  - animali d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane guida per i ciechi, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
  - animali sinantropi: animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui traggono sostentamento.
  - animali selvatici: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

## **CAPO II**

### **ANIMALI IN GENERALE**

#### **Articolo 4 - Cura degli animali**

1. Chiunque detiene e utilizza animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze etologiche.
2. Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie.
3. È vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni.
5. In caso di riproduzione, il detentore dell'animale, dovrà prendersi cura dei nati e della loro successiva collocazione.
6. L'abbandono di animali e il maltrattamento sono regolamentato dall'art. 727 del codice penale e dall'art. 544 TER del codice penale.

#### **Articolo 5 - Divieto di soppressione immotivata degli animali**

1. Gli animali d'affezione e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata esclusivamente da medici veterinari. La soppressione viene effettuata con metodi eutanasici.

#### **Articolo 6 - Modalità di detenzione**

1. È vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione e, se all'esterno, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare:
  - a) gli spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni;
  - b) qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio ove nascondersi;
  - c) gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati;

- d) i detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici dovranno riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie;
- e) è fatto divieto di esporre animali in luoghi chiusi a rumori, suoni, musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
- f) è vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire data di inizio e fine del trattamento;

2. È vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario, o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati. Per i soli gatti è altresì consentita la detenzione in gabbia, per periodi limitati, presso strutture autorizzate, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4.

3. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato. In caso di ripetute segnalazioni di disturbo o danno, il dirigente del Settore Ambiente, sentito il parere del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS, può imporre al proprietario dell'animale specifiche prescrizioni al fine di eliminare l'inconveniente accertato.

#### **Articolo 7 - Conduzione e trasporto di animali**

- 1. È vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
- 2. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dal Nuovo Codice della Strada.
- 3. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
- 4. È consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi ed a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

#### **Articolo 8 - Avvelenamenti e trappole**

- 1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali.
- 2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie di animali.
- 3. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS, che provvederà a sua volta a comunicarli all'Amministrazione Comunale.

## CAPO III

### CANI

#### Articolo 9 - Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene ha l'obbligo di iscriverlo all'Anagrafe Canina e di sottoporlo all'applicazione del microchip al fine dell'identificazione dell'animale entro 30 giorni dall'avvenuto possesso o entro 3 mesi dalla nascita.
2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro 15 giorni dall'avvenimento.
3. Il proprietario o il detentore di un cane è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

#### Articolo 10 - Custodia dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria è consentito detenere cani legati ad una catena scorrevole su un cavo, munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
2. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, in ogni fase del rapporto uomo-cane, è vietato l'uso di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca" e di altri strumenti coercitivi, utilizzati in particolare nella fase dell'addestramento, che possano provocare effetti di dolore nei cani.
3. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure dei recinti dovranno rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 272/2007 "Linee Guida al Regolamento di Igiene Urbana Veterinaria", ovvero:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m <sup>2</sup>	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani: m <sup>2</sup> per ciascun cane	Oltre 3 cani: m <sup>2</sup> per ciascun cane
Fino a 10 kg	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30 kg	1,5	2,0	1,5
Oltre 30 kg	2,0	2,5	2,0

4. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sopra riportate dovranno essere aumentate in modo da consentire all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico.

5. Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica legata alla potenziale aggressività dei cani, si ricorda che esistono specifiche tipologie di cane per la cui gestione è opportuno venga prestata particolare attenzione da parte del proprietario/detentore e delle Autorità competenti.

6. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.) che deve essere:

- a. coperto su almeno tre lati;
- b. con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
- c. rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
- d. di altezza non inferiore a quella del cane;
- e. di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno;
- f. Lo spazio recintato ed il riparo devono essere puliti con regolarità;
- g. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario, deve essere predisposta una zona d'ombra esterna di riparo nei periodi estivi (dal 1° giugno al 30 settembre).

7. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge. È fatto inoltre divieto di tagliare la prima falange del dito dei gatti, ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, fatti salvi straordinari interventi medico veterinari, non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali.

#### **Articolo 11 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche**

1. È vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico, nelle quali devono essere condotti al guinzaglio o muniti di idonea museruola. Nei luoghi affollati (manifestazioni con concentrazione di persone) i cani devono essere condotti al guinzaglio e con idonea museruola. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli devono essere in grado di assicurare la completa padronanza dell'animale da parte del conducente.

2. Chi accompagna cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.

3. Il Sindaco, con propria Ordinanza, al fine di garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.

4. Il Sindaco, con propria Ordinanza, su parere favorevole degli organi di vigilanza del Corpo di Polizia Municipale, potrà vietare l'accesso ai cani, per un periodo da tre a sei mesi, in quelle aree verdi dove siano state accertate reiterate violazioni delle norme contenute nel presente articolo.

#### **Articolo 12 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali**

1. I cani, condotti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, salvo in quelli nei quali vengono venduti prodotti alimentari e dove l'esercente ha

facoltà di non ammetterli all'interno del proprio esercizio previa idonea segnalazione.

2. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporti di persone disabili e quelli della protezione civile, salvo il caso di esercizi che espongono derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali.

### **Articolo 13 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi**

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla autorizzazione del Sindaco previo parere e vigilanza del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 1707 del 18 giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla DGR n. 3882 del 31/12/2001.

2. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero dell'Ambiente, Servizio conservazione della natura – Autorità Scientifica CITES con sua delibera del 10.05.2000 circa i "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", adottata in applicazione della Legge 426/1998 (ai sensi dell'art. 4 della Legge 150/1992 e successive integrazioni).

## **CAPO V**

### **ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI**

#### **Articolo 14 – Colonie feline**

1. Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive in stato di libertà sul territorio.

2. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. 60/1993 ed, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.

3. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

4. Si configura come colonia felina l'insieme dei gatti randagi (non di proprietà), che vivono in libertà e stabilmente in un determinato territorio. La classificazione di colonia felina avviene a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune.

5. Ogni colonia deve essere riconosciuta dall'Autorità Comunale; il riconoscimento sarà subordinato alla sua ubicazione ed al numero di animali presenti; la detenzione di una colonia deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico sanitari e il disturbo del vicinato.

6. Per quanto si riferisce alle colonie feline:

- a) spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;
- b) previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli enti, le associazioni iscritti all'albo regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di

libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;

- c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro habitat: eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS di competenza ed informate le associazioni di tutela animale.

7. Per la gestione delle colonie feline il Comune si avvale, oltre che delle associazioni animaliste e protezionistiche, anche del supporto di cittadini che volontariamente si occupano della colonia.

8. Le associazioni ed i cittadini che accudiscono le colonie collaboreranno con il Servizio veterinario dell'Azienda ULSS per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia.

9. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

#### **Articolo 15 - Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti**

1. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Servizio veterinario dell'Azienda ULSS o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.

#### **Articolo 16 - Rifugio CIPA**

È istituito lo Sportello dei Diritti degli Animali presso il Rifugio CIPA di Fenil del Turco con l'esclusivo compito di informazione ai cittadini sulle tematiche animaliste e di tutela degli animali sul territorio Comunale.

#### **Articolo 17 - Vigilanza e sorveglianza**

1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato, al corpo di Polizia provinciale, il personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda ULSS, le Guardie Zoofile Volontarie, con la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R. n. 60/1993, nonché le guardie zoofile riconosciute dall'art. 6 della legge 189/2004.

#### **Articolo 18 - Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente Capo che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 3/2003,

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del Corpo di Polizia Locale, il quale riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, con l'eventuale supporto, se ritenuto necessario, del parere del Dirigente della Sezione Ambiente.

3. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

4. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n. 689/1981.

#### **Articolo 19 - Disposizioni finali**

Quanto riportato al presente Titolo è subordinato, per quanto riguarda la materia veterinaria, al rispetto delle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali che disciplinano o andranno a disciplinare in futuro la materia.